

CIRCOLARE N. 13  
10 MAGGIO 2010

---

## La nuova procedura telematica per il rimborso dell'IVA assolta in altri paesi UE

---

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Con il **provvedimento direttoriale n. 53471/2010 dello scorso 1 aprile** (allegato di seguito alla presente) l'Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura telematica per la presentazione delle istanze relative al rimborso dell'Iva pagata in altri Stati membri dell'Unione Europea.

La nuova procedura, conseguente all'introduzione degli artt. 38-*bis*1 e 38-*bis*2, nonché alla modifica dell'art.38-*ter* all'interno del decreto Iva, si riferisce rispettivamente a:

Art. 38- <i>bis</i> 1	⇒	<b>richieste di rimborso da parte di operatori nazionali che assolvono l'imposta in altri Paesi della Ue</b>
Art. 38- <i>bis</i> 2	⇒	richieste di rimborso da parte di <u>operatori di altri Paesi Ue che assolvono l'imposta in Italia</u> (questa procedura si applica anche ad operatori non Ue che soddisfano le condizioni di reciprocità in termini di scambio di informazioni. Ad oggi si tratta di Svizzera, Israele e Norvegia)
Art. 38- <i>ter</i>	⇒	<u>richieste di rimborso da parte di operatori non stabiliti nella Ue</u>

Inoltre, con **provvedimento dello scorso 29 aprile** è stato approvato il modello "IVA 79", che i soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

Di seguito riportiamo un breve commento per ciascuna delle fattispecie di cui ai sopracitati artt. 38-*bis*1, 38-*bis*2 e 38-*ter*, con particolare attenzione alle previsioni di cui all'art. 38-*bis*1 di sicuro interesse per gran parte della Clientela dello Studio.


### 1. Istanze di rimborso da parte di operatori nazionali (art.38-*bis*1 del D.R.P. n. 633/1972)

Gli operatori nazionali richiedono il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in altri Stati Membri presentando **istanza telematica** direttamente all'Agenzia delle Entrate (e non più all'Amministrazione Finanziaria dell'altro Stato), **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Le richieste di rimborso (che riguardano periodi non superiori all'anno solare e non inferiori ad un trimestre - salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività) devono essere presentate con le modalità di seguito indicate:

- direttamente, avvalendosi del servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica;
- tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti);
- avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa (attraverso il servizio *Entratel* previa delega da parte dei soggetti richiedenti presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate in relazione al proprio domicilio fiscale);

- tramite le Camere di Commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo (attraverso il servizio *Entratel*).



Prima di presentare l'istanza gli operatori nazionali dovranno verificare sul sito *web* dell'Agenzia i requisiti richiesti da ciascuno Stato Membro in relazione ai contenuti della stessa.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate, se non rileva condizioni ostative, la inoltra entro 15 giorni allo Stato Membro competente all'erogazione del rimborso.

In presenza di cause ostative il Centro Operativo di Pescara (competente per questa procedura), non inoltra l'istanza allo Stato Membro ed entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza notifica al contribuente un provvedimento motivato di rifiuto.

Qualora l'operatore nazionale che richiede il rimborso abbia limitazioni alla detrazione dell'Iva determinate secondo il meccanismo del pro-rata occorre prestare particolare attenzione. Infatti, lo stesso, dopo aver indicato nell'istanza di rimborso il pro-rata "provvisorio", dovrà comunicare (contestualmente ad una nuova istanza o con apposita comunicazione) entro l'anno solare successivo il pro-rata "definitivo" a tutti gli Stati Membri ai quali ha chiesto il rimborso.

E' possibile inviare istanze correttive di quelle precedenti, senza tuttavia la possibilità di inserirvi nuove fatture o bollette d'importazione.

### 1.1 Informazioni oggetto dell'istanza

Nel sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile lo schema (Allegato A del provvedimento) che riporta i dati e le informazioni che devono essere contenute nelle istanze di rimborso, di seguito elencate:

- a) cognome e nome (per le imprese individuali)
- b) denominazione ovvero ragione sociale (per le società)
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività e dove si intende ricevere le comunicazioni postali
- d) l'indirizzo di posta elettronica (e-mail)
- e) il numero di telefono
- f) descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti (codici NACE)
- g) il periodo di rimborso
- h) il numero partita Iva del richiedente
- i) i dati del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (codici IBAN e BIC)
- j) le informazioni relative alle fatture di cui si chiede il rimborso
- k) la percentuale di detrazione applicata
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione applicata
- m) la comunicazione rilasciata dal richiedente relativa alle condizioni soggettive in cui si trova.

La comunicazione di cui al punto m) del precedente elenco deve essere sottoscritta e conservata dal richiedente e deve riportare la dichiarazione di assenza delle cause ostative previste dall'art.38-*bis*1 co.2, ossia:

- che i beni e servizi acquistati siano stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
- di aver effettuato unicamente prestazioni di trasporto o accessorie al trasporto ovvero cessioni o prestazioni soggette al reverse charge nel Paese del committente;
- di non aver effettuato nel territorio italiano esclusivamente operazioni esenti o non soggette e che conseguentemente non diano il diritto alla detrazione;
- di non essersi avvalso del regime dei contribuenti minimi;
- di non essersi avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Le informazioni presenti nelle fatture di cui si richiede il rimborso dell'Iva sono le seguenti:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- numero di partita Iva o codice fiscale del fornitore;
- il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile e l'importo dell'Iva (espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso);
- la percentuale di detrazione (in base al tipo di servizio ricevuto);
- la descrizione della natura di beni e servizi oggetto del rimborso.

Successivamente all'inoltro della richiesta di rimborso, è possibile presentare un'istanza correttiva. Non è possibile inserire nuove fatture per le quali, in ogni caso, è possibile presentare una nuova istanza.

## **1.2 L'attestazione di avvenuta ricezione e il provvedimento di rifiuto**

L'istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file contenente le informazioni previste dall'Allegato A del provvedimento.

L'Agenzia attesta l'avvenuta ricezione mediante una ricevuta disponibile per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio del file, in cui si comunica il numero di protocollo assegnato all'istanza.

In presenza delle cause ostative elencate nell'art. 38-*bis*1 co.2 del D.P.R. n. 633/1972 (sopra riportate), l'Agenzia non inoltra l'istanza di rimborso ed emette un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione anche tramite mezzi elettronici (e-mail).

L'Agenzia, prima di trasmettere l'istanza al Paese membro di rimborso, effettua i seguenti controlli formali:

- che i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni corrispondano con quelli richiesti dallo Stato membro competente del rimborso;
- che il periodo di rimborso non sia superiore ad un anno solare o inferiore ad un trimestre salvo i casi di inizio o cessazione di attività;
- che i requisiti oggettivi e soggettivi siano rispettati;
- che l'importo del rimborso non sia inferiore al minimo consentito;
- che il pro-rata (anche provvisorio) sia corretto;
- che l'ammontare dell'imposta detraibile che risulta dall'istanza non sia diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

## **1.3 La correzione della percentuale di detrazione**

La Direttiva 2008/9/CE stabilisce che la misura del rimborso deve essere commisurata alla percentuale detraibile (*pro-rata*) nello Stato di residenza del richiedente e non a quella ricalcolata in base alle regole di detraibilità nel Paese di rimborso.

Questo implica che nell'istanza vada indicato il *pro-rata* a cui si è soggetti nel periodo di riferimento del rimborso. Poiché questo dato è generalmente definibile solo in dichiarazione, nel corso dell'anno viene utilizzata, in via provvisoria, la percentuale relativa all'anno precedente.

Se i soggetti passivi che hanno presentato l'istanza di rimborso avranno, alla fine del periodo di riferimento, una percentuale di detrazione diversa da quella provvisoria applicata in sede di invio dell'istanza, dovranno comunicare entro l'anno solare seguente la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri in cui è stato richiesto il rimborso.

Ciò determina che gli operatori che sono soggetti al meccanismo del *pro rata* potranno considerare conclusa la procedura del rimborso solo nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

## **2. Istanze di rimborso da parte di operatori comunitari (art.38-*bis*2 del D.R.P. n. 633/1972)**

Gli operatori di altri Stati Ue richiedono il rimborso dell'Iva assolta in Italia presentando istanza telematica al loro Stato membro di stabilimento.

Il periodo di riferimento non può essere inferiore al trimestre solare se il rimborso ammonta almeno a € 400,00; l'istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l'importo è inferiore purché di almeno € 50,00.

La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento mentre quella annuale va presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine ultimo per l'inoltro delle istanze per entrambe le periodicità è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Competente all'erogazione del rimborso è sempre il Centro Operativo di Pescara che provvede all'accreditamento sul conto corrente intestato al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta.

Come per gli operatori nazionali, anche gli operatori di altri Paesi Ue potranno presentare istanze correttive e, in caso di applicazione del *pro-rata* di detrazione, è necessario comunicare successivamente la percentuale definitiva.

## **3. Istanze di rimborso da parte di operatori *extra* comunitari con accordi di reciprocità (art.38-*bis*2 del D.R.P. n. 633/1972)**

I soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione Europea con i quali sussistono accordi di reciprocità (si tratta, ad oggi, di Israele, Svizzera e Norvegia) possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, con le medesime modalità previste dall'art.38-*bis*2, riguardante gli operatori stabiliti nella Ue. A stabilirlo è intervenuto il recente Provvedimento direttoriale del 29 aprile scorso di approvazione del nuovo modello IVA79, che aggiorna la disciplina in precedenza contenuta nel decreto n.2672 del 20 maggio 1982.

Il nuovo modello va utilizzato per le istanze di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.

(a) N. 53471/2010 protocollo



*Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone:**

**1. Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità di cui all'art. 38-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

*1.1. Modalità di richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in altro Stato membro*

1.1.1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica.

1.1.2. L'istanza di cui al punto 1.1.1 è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

### *1.2. Contenuto delle richieste di rimborso - requisiti*

1.2.1. L'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso di cui al punto 1.1, è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul sito: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

1.2.2. I rimborsi di cui al punto 1.1.1 sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.

### *1.3. Invio delle richieste di rimborso*

1.3.1. I soggetti di cui al punto 1.1.1 presentano le richieste di rimborso con le modalità di seguito indicate:

- a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
- b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del medesimo decreto;
- c) avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso di cui al presente punto 1, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- d) tramite le camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.

1.3.2. I soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 1.3.1 si abilitano al servizio Entratel secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2009. I soggetti di cui alla richiamata lettera c) possono utilizzare il servizio Entratel per le finalità di cui al presente provvedimento esclusivamente previa delega da parte dei soggetti di cui al punto 1.1.1 presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in relazione al domicilio fiscale.

1.3.3. Gli incaricati, i soggetti delegati e le camere di commercio di cui al punto 1.3.1, lettere b), c) e d) sono tenuti a conservare un esemplare delle comunicazioni di cui all’allegato A, lettera m), sottoscritto in originale dal richiedente il rimborso.

1.3.4. L’Agenzia delle entrate, ricevuta l’istanza di cui al punto 1.1.1, la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative di cui al punto 1.6.

#### *1.4. Ricevute*

1.4.1. L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati di cui all’allegato A.

1.4.2. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

1.4.3. Unitamente alla ricevuta di cui al punto 1.4.2 l’Agenzia delle entrate comunica il numero di protocollo assegnato all’istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso.



1.4.4. L’Agenzia delle entrate, ove richiesto dallo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, rende disponibile per via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza emessa da detto Stato. Salvo cause di forza maggiore l’attestazione è resa disponibile entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate.

#### *1.5. Variazione dell’istanza di rimborso*

1.5.1. I soggetti di cui al punto 1.1.1, successivamente all’inoltro dell’istanza, da parte dell’Agenzia delle entrate, allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso, possono presentare con le modalità previste dal presente provvedimento un’istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria.

1.5.2. Nell’istanza correttiva non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione, in tal caso è possibile presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine di cui al punto 1.1.2.

#### *1.6. Rifiuto dell’inoltro*

1.6.1. In presenza delle cause ostative di cui all’articolo 38-bis1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente ufficio di cui al punto 5 non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.

1.6.2. Il competente ufficio di cui al punto 5 non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente se la richiesta di rimborso non è corretta in base ai controlli di cui all’allegato B ed emette, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, un motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.

## *1.7. Correzione della percentuale di detrazione*

1.7.1. I soggetti passivi di cui al punto 1.1.1 che alla fine dell'anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l'anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta all'interno del loro territorio.

1.7.2. La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso di cui al punto 1.1 ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettua domande di rimborso durante l'anno solare, con un'apposita comunicazione contenente i dati di cui all'allegato C.

1.7.3. Alla comunicazione di cui al punto 1.7.1 si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

*1.8. Approvazione del flusso di dati per l'istanza di rimborso e per la comunicazione dell'adeguamento della percentuale di detrazione*

1.8.1. E' approvato lo schema di flusso di dati di cui agli allegati A e C che sono resi disponibili in formato elettronico sul sito dell'Agenzia dell'entrate.

1.8.2. È approvato lo schema dei controlli, da effettuare sulle istanze di rimborso, contenuto nell'allegato B.

## **2. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti, stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, di cui all'art. 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

*2.1. Modalità per la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità*

2.1.1. I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità, richiedono il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nella Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, presentando apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti.

2.1.2. L'istanza di rimborso di cui al punto 2.1.1 è presentata con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a 400,00 euro. Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore al suddetto limite, l'istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, sempreché di importo non inferiore a 50,00 euro.

2.1.3. La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.

2.1.4. La richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

2.1.5. Il rimborso spettante è eseguito mediante accredito su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi.

2.1.6. L'accredito sul conto corrente delle somme di cui al punto 2.1.5 avviene entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica ai soggetti di cui al punto 2.1.1 della decisione di accoglimento della richiesta di rimborso.

## 2.2. *Contenuto delle richieste di rimborso - requisiti*

2.2.1. L'elenco dei requisiti in ordine al contenuto delle richieste di rimborso di cui al punto 2.1.1 è reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## 2.3. *Ricevuta di conferma ricezione richiesta di rimborso*

2.3.1. L'istanza di rimborso si considera ricevuta nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file, contenente i dati di cui all'allegato D, inoltrato dallo Stato membro di stabilimento contenente l'istanza medesima.

2.3.2. L'Agenzia delle entrate invia con mezzi elettronici al richiedente il rimborso, anche per il tramite dello Stato di stabilimento, una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione dell'istanza di rimborso di cui al punto 2.1.1.

#### *2.4. Decisione sul rimborso*

2.4.1. Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emette provvedimento di accoglimento o di diniego totale o parziale della richiesta di rimborso.

#### *2.5. Variazione della richiesta di rimborso*

2.5.1. I soggetti di cui al punto 2.1.1, successivamente all’inoltro della richiesta di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria dello Stato membro ove sono stabiliti, possono presentare un’istanza correttiva entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di rimborso oggetto di correzione.

2.5.2. Dalla data di ricezione dell’istanza correttiva riprendono a decorrere i termini di cui all’articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### *2.6. Correzione della percentuale di detrazione*

2.6.1. I soggetti passivi di cui al punto 2.1.1 che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione.

2.6.2. La comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione è effettuata contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso di cui al punto 2.1 ovvero, nel caso in cui il contribuente non effettui domande di rimborso durante l’anno solare, con un’apposita comunicazione contenente i dati di cui all’allegato E.

2.6.3. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione non è ancora stato emanato alcun provvedimento di cui all’articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5 provvede a rettificare in aumento o in diminuzione l’importo chiesto a rimborso e ne da notizia al richiedente con la decisione di cui al punto 2.4.

2.6.4. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato già effettuato il pagamento, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5 provvede a rettificare l’importo chiesto a rimborso e compensa tale variazione in aumento o in diminuzione con l’importo che deve essere erogato in base ad un’altra richiesta di rimborso. Se non risultano rimborsi da erogare, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5 provvede ad effettuare pagamenti o recuperi autonomi.

2.6.5. Se per la richiesta o le richieste di rimborso a cui è riferita la correzione della percentuale di detrazione è stato emanato apposito provvedimento di diniego di cui all’articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 5 adotta i conseguenti provvedimenti.

*2.7. Approvazione del flusso di dati per l’istanza di rimborso e per la comunicazione dell’adeguamento della percentuale di detrazione*

2.7.1. E’ approvato lo schema di flusso di dati di cui agli allegati D ed E.

### **3. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti di cui all’art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633**

*3.1. Modalità per la richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità*

3.1.1. I soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità, richiedono entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nella Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

3.1.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1.1 si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.

## **4. Recupero dei rimborsi**

### *4.1. Modalità di recupero dei rimborsi non spettanti*

4.1.1. Se successivamente al pagamento del rimborso di cui ai punti 2 e 3, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di cui al punto 5 viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad irrogare le relative sanzioni.

## **5. Ufficio competente a trattare i rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

### *5.1. Individuazione dell’ufficio competente alla trattazione dei rimborsi*

5.1.1. Ai sensi e per tutti gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è attribuita al Centro Operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38bis2 e 38-ter del medesimo decreto e i relativi scambi di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri.

## **6. Trattamento e sicurezza dei dati**

### *6.1. Trattamento dei dati*

6.1.1. Il trattamento dei dati personali raccolti ai fini del presente provvedimento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.1.2. I dati e le notizie sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria e trattati secondo principi di necessità, liceità, pertinenza e non eccedenza.

6.1.3. I dati personali vengono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

6.1.4. Nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Agenzia delle entrate tratta i dati per autorizzare l'accesso ai servizi telematici Entratel e Fisconline, al fine di espletare le procedure di rimborso Iva.

## 6.2. *Sicurezza dei dati*

6.2.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dai sistemi Entratel e Fisconline, utilizzati dall'Agenzia delle entrate per agevolare gli adempimenti tributari dei contribuenti. L'inaccessibilità di questi sistemi dell'Agenzia da parte di terzi è stata realizzata grazie ad un meccanismo di autenticazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo personale dell'utente abbinato ad una specifica *password* segreta.

6.2.2 La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo di crittografia fondato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

6.2.3 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

## 7. **Decorrenza**

### 7.1. *Decorrenza delle disposizioni*

7.1.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono applicate a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di cui al punto 3 si applicano a partire dal 3 maggio 2010.

## **Motivazioni**

L'articolo 1, lettera t) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 38-bis1 e 38-bis2; la lettera u) del medesimo articolo 1 ha modificato l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

La previsione normativa di cui all'articolo 1, lettera t) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 innova la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro. A seguito di tale innovazione, la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta in altri Stati membri da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico; la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata per il tramite dello Stato membro di stabilimento.

## **Riferimenti normativi**

### **Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.



## **Disciplina normativa di riferimento**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008;

Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Attilio Bepi

## ALLEGATO A

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) concernente la richiesta di rimborso dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto assolta in altri stati membri sono:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre del 2006, n. 1893;
- g) periodo del rimborso;
- h) il numero di partita IVA del richiedente;
- i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;
- j) per ciascuna fattura o documento di importazione:
  - il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;
  - tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore;
  - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
  - la data e il numero della fattura o del documento di importazione;
  - la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
  - l’importo dell’IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
  - la percentuale di detrazione;
  - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento CE del 30 novembre 2009, n. 1174;
- k) la percentuale di detrazione definitiva;
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;
- m) comunicazione rilasciata dal richiedente con la quale, nel periodo d’imposta cui si riferisce la domanda, in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova, comunica:
  - che i beni o servizi elencati all’interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
  - di aver effettuato unicamente:

- prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell'IVA è il committente o il cessionario;
- di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
- di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

## **ALLEGATO B**

L'Agenzia delle entrate relativamente alle richieste di rimborso esegue i seguenti controlli:

- a) i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
- b) il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
- c) i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
- d) l'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
- e) in una o più fatture, che il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt. 174 e 175 della direttiva 2006/112/CE;
- f) l'ammontare detraibile dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata

## ALLEGATO C

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) concernente la comunicazione effettuata dai soggetti passivi italiani della percentuale definitiva di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sono:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) il numero di partita IVA del richiedente;
- g) la percentuale di detrazione provvisoria;
- h) la percentuale di detrazione definitiva;
- i) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.

## ALLEGATO D

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) concernete la richiesta di rimborso dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato sono:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre 2006, n. 1893;
- g) periodo del rimborso;
- h) partita IVA del richiedente ovvero il numero di registrazione fiscale del richiedente;
- i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;
- j) per ciascuna fattura o documento di importazione:
  - il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;
  - tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore;
  - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
  - la data e il numero della fattura o del documento di importazione;
  - la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi in euro
  - l’importo dell’IVA detraibile espresso in euro;
  - la percentuale di detrazione;
  - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento CE del 30 novembre 2009, n. 1174 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it);
- k) la percentuale di detrazione definitiva;
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.

## **ALLEGATO E**

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) concernente la comunicazione, effettuata dai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, della percentuale definitiva di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sono:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) partita IVA del richiedente o il numero di registrazione fiscale del richiedente;
- g) la percentuale di detrazione provvisoria;
- h) la percentuale di detrazione definitiva;
- i) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.